

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1972

che completa le decisioni della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

(72/144/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il regolamento interno provvisorio della Commissione, del 6 luglio 1967 ⁽¹⁾, modificato con decisione del 2 luglio 1970 ⁽²⁾,

considerando che, con decisione del 3 aprile 1968 ⁽³⁾, completata da ultimo con decisione del 26 maggio 1971 ⁽⁴⁾, la Commissione ha istituito un regime di autorizzazione per l'adozione di talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli ;

considerando che i motivi per cui la Commissione ha ritenuto di dover introdurre questo sistema sono validi anche per la fissazione dei prelievi all'esportazione di cui all'articolo 16 del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾ ;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale ⁽⁶⁾, i premi di denaturazione vengono fissati in modo uniforme per tutta la Comunità o in seguito a gara ; che in quest'ultimo caso la gara deve riferirsi all'importo del premio di denaturazione ; che a tal fine l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2049/69 prevede la fissazione di un importo massimo o la decisione di non dare seguito alla gara ;

considerando che l'importo massimo del premio di denaturazione dello zucchero o il premio di denaturazione uniforme di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2049/69, deve, per le esigenze del commercio, essere stabilito in brevissimo tempo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte o dopo l'esame degli elementi della situazione del mercato che esigono la fissazione o la modifica del premio di denaturazione uniforme ;

che in tal caso è opportuno valersi della procedura di autorizzazione ;

considerando che occorre pertanto completare l'anzidetta decisione del 3 aprile 1968,

DECIDE :

Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli è completato dai commi seguenti :

- « — il premio di denaturazione uniforme, gli importi massimi del premio di denaturazione o la decisione di non dar seguito alla gara quali sono previsti dall'articolo 2, paragrafo 1 e dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale,
- i prelievi all'esportazione di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. 1009/67/CEE ».

2. All'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), terzo trattino della decisione di cui sopra, il riferimento relativo all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1987/69 va sostituito da quello relativo all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 258/72.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 27 marzo 1972. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. 147 dell'11. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 3. 7. 1970, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 115 del 27. 5. 1971, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 1.